



STP (Società tra Professionisti)

**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy**

Sede Legale: 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

Ufficio di Brescia: 25124 BRESCIA, Via Rodi n. 27 - Tel. 030/2426211

Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. MI - 2647912

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it

e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnersservizi@legalmail.it

A tutta la Spett.le Clientela

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03 DEL 13/03/2023
“Via libera al Milleproroghe: 4.0, Bonus Pubblicità e
Bonus Edilizi, TAX CREDIT energia e gas III e IV trim 2022,
Sanatoria errori formali fino al 31/03/2023.”**

1. TAX CREDIT ENERGIA E GAS MATURATI III e IV TRIMESTRE 2022

Argomento	Descrizione
Tax Credit III – IV trimestre 2022	<p>Scade il 16 marzo 2023 il termine per inviare la comunicazione relativa ai crediti d'imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2022.</p> <p>Le disposizioni prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.</p> <p>Tale modello è all è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">- Frontespizio- quadro A (deve essere indicato il codice identificativo del credito; l'importo della spesa agevolata (“importo di riferimento”); l'ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata nelle stesse istruzioni), relativo alla comunicazione dei crediti maturati,- quadro B (“requisiti”), contenente la comunicazione di sussistenza dei requisiti dei crediti d'imposta maturati, barrando le relative caselle e apponendo la firma nell'apposito campo in fondo al quadro. <p>A seguito dell'invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.</p> <p>La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Secondo il provvedimento e le istruzioni, la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.</p> <p>A tal fine, l'utilizzo integrale potrebbe avvenire fino al termine ultimo per la presentazione del modello di comunicazione.</p>

Argomento	Descrizione					
	Di seguito riepilogo dei codici tributi:					
Beneficiari	I trimestre 2022	I trimestre 2022	III trimestre 2022	Ottobre Novembre 2022	Dicembre 2022	I trimestre 2023
	*	*	**	**	**	***
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%	40%	45%
Codice Tribu- to F24	6960	6961	6968	6983	6993	7010
Imprese non energivore	-	15%	15%	30%	30%	35%
Codice Tribu- to F24	-	6963	6970	6985	6995	7011
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%	40%	45%
Codice Tribu- to F24	6966	6962	6969	6984	6994	7012
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%	40%	45%
Codice Tribu- to F24	-	6964	6971	6986	6996	7013
	Legenda termini di utilizzo:					
	* Utilizzato entro lo scorso 31/12/2022					
	** Utilizzare entro 30/09/2023					
	*** Utilizzato entro 31/12/2023					

2. SANATORIA ERRORI FORMALI

Argomento	Descrizione																								
<p>Errori Formali IVA, Sanatoria anche senza adempimenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La regolarizzazione: L'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) prevede che le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni (importo pagabile in due rate entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 o unica rata al 31 marzo 2023). - Profili soggettivi e oggettivi: Riguardo alla nuova sanatoria dal punto di vista oggettivo, sono interessate dalla definizione le sole violazioni "formali" per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti massimi e minimi o in misura fissa. - dal reverse charge alla Lipe: per il perfezionamento della regolarizzazione il contribuente rimuova le irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024 																								
	<p>Di seguito sono elencate le principali violazioni che rientrano nella regolarizzazione:</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="470 853 901 925">VIOLAZIONI IVA CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLA REGOLARIZZAZIONE (CIRCOLARE 2/E/2023)</th> <th data-bbox="901 853 1359 925">SANZIONI APPLICABILI ALLA VIOLAZIONE IN ASSENZA DI REGOLARIZZAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 952 901 1041">Omessa o irregolare liquidazione periodica Iva. La regolarizzazione è concessa solo quando l'imposta risulta assolta, non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento</td> <td data-bbox="901 952 1359 1041">Art. 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997: sanzione da 500 a 2.000 euro ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1064 901 1131">Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat di cui all'art. 50, commi 4 e 6, del DI 331/1993</td> <td data-bbox="901 1064 1359 1131">Art. 11, comma 4, Dlgs 471/97: sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco, con riduzione alla metà in caso di invio dopo la richiesta degli uffici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1153 901 1243">Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell'attività di cui agli articoli 35, 35-ter e 74-quinquies, del Dpr 633/1972</td> <td data-bbox="901 1153 1359 1243">Art. 5, comma 6, Dlgs 471/1997: sanzione da 500 a 2.000 euro. Possibilità di riduzione della sanzione a 1/5 del minimo in caso di regolarizzazione dopo la richiesta dell'ufficio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1265 901 1355">Erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione</td> <td data-bbox="901 1265 1359 1355">Art. 11, comma 1, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1377 901 1467">Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo</td> <td data-bbox="901 1377 1359 1467">Art. 6, comma 1, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1489 901 1579">Violazione degli obblighi su documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito</td> <td data-bbox="901 1489 1359 1579">Art. 6, comma 2, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1601 901 1668">Detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, e assolta dal cedente o prestatore in assenza di frode</td> <td data-bbox="901 1601 1359 1668">Art. 6, comma 6, Dlgs 471/1997: sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1691 901 1780">Omissione degli adempimenti del reverse charge (art. 17, 34, comma 6, e 74 del Dpr 633/1972 e art. 46 del DI 331/1993) da parte del cessionario/committente</td> <td data-bbox="901 1691 1359 1780">Art. 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997: sanzione compresa fra 500 e 20.000 euro. Se l'operazione non risulta dalla contabilità, sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile con minimo di 1.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1803 901 1870">Applicazione dell'Iva da parte del cedente o prestatore in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge</td> <td data-bbox="901 1803 1359 1870">Art. 6, comma 9-bis.1, Dlgs 471/1997: il cessionario/committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1892 901 1960">Applicazione del reverse charge da parte del cessionario o committente in assenza dei requisiti prescritti per la sua applicazione</td> <td data-bbox="901 1892 1359 1960">Art. 6, comma 9-bis.2, Dlgs 471/1997: il cedente o prestatore è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1982 901 2004">Mancata iscrizione al Vies</td> <td data-bbox="901 1982 1359 2004">Art. 11, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro</td> </tr> </tbody> </table>	VIOLAZIONI IVA CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLA REGOLARIZZAZIONE (CIRCOLARE 2/E/2023)	SANZIONI APPLICABILI ALLA VIOLAZIONE IN ASSENZA DI REGOLARIZZAZIONE	Omessa o irregolare liquidazione periodica Iva . La regolarizzazione è concessa solo quando l'imposta risulta assolta, non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento	Art. 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997: sanzione da 500 a 2.000 euro ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza	Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat di cui all'art. 50, commi 4 e 6, del DI 331/1993	Art. 11, comma 4, Dlgs 471/97: sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco, con riduzione alla metà in caso di invio dopo la richiesta degli uffici	Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell'attività di cui agli articoli 35, 35-ter e 74-quinquies, del Dpr 633/1972	Art. 5, comma 6, Dlgs 471/1997: sanzione da 500 a 2.000 euro. Possibilità di riduzione della sanzione a 1/5 del minimo in caso di regolarizzazione dopo la richiesta dell'ufficio	Erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione	Art. 11, comma 1, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro	Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva , quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo	Art. 6, comma 1, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro	Violazione degli obblighi su documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili , esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito	Art. 6, comma 2, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro	Detrazione dell' Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, e assolta dal cedente o prestatore in assenza di frode	Art. 6, comma 6, Dlgs 471/1997: sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro	Omissione degli adempimenti del reverse charge (art. 17, 34, comma 6, e 74 del Dpr 633/1972 e art. 46 del DI 331/1993) da parte del cessionario/committente	Art. 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997: sanzione compresa fra 500 e 20.000 euro. Se l'operazione non risulta dalla contabilità, sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile con minimo di 1.000 euro	Applicazione dell'Iva da parte del cedente o prestatore in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge	Art. 6, comma 9-bis.1, Dlgs 471/1997: il cessionario/committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro	Applicazione del reverse charge da parte del cessionario o committente in assenza dei requisiti prescritti per la sua applicazione	Art. 6, comma 9-bis.2, Dlgs 471/1997: il cedente o prestatore è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro	Mancata iscrizione al Vies	Art. 11, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro
	VIOLAZIONI IVA CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLA REGOLARIZZAZIONE (CIRCOLARE 2/E/2023)	SANZIONI APPLICABILI ALLA VIOLAZIONE IN ASSENZA DI REGOLARIZZAZIONE																							
	Omessa o irregolare liquidazione periodica Iva . La regolarizzazione è concessa solo quando l'imposta risulta assolta, non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento	Art. 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997: sanzione da 500 a 2.000 euro ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza																							
	Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat di cui all'art. 50, commi 4 e 6, del DI 331/1993	Art. 11, comma 4, Dlgs 471/97: sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco, con riduzione alla metà in caso di invio dopo la richiesta degli uffici																							
	Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell'attività di cui agli articoli 35, 35-ter e 74-quinquies, del Dpr 633/1972	Art. 5, comma 6, Dlgs 471/1997: sanzione da 500 a 2.000 euro. Possibilità di riduzione della sanzione a 1/5 del minimo in caso di regolarizzazione dopo la richiesta dell'ufficio																							
	Erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione	Art. 11, comma 1, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro																							
	Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva , quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo	Art. 6, comma 1, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro																							
	Violazione degli obblighi su documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili , esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito	Art. 6, comma 2, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro																							
Detrazione dell' Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, e assolta dal cedente o prestatore in assenza di frode	Art. 6, comma 6, Dlgs 471/1997: sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro																								
Omissione degli adempimenti del reverse charge (art. 17, 34, comma 6, e 74 del Dpr 633/1972 e art. 46 del DI 331/1993) da parte del cessionario/committente	Art. 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997: sanzione compresa fra 500 e 20.000 euro. Se l'operazione non risulta dalla contabilità, sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile con minimo di 1.000 euro																								
Applicazione dell'Iva da parte del cedente o prestatore in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione del reverse charge	Art. 6, comma 9-bis.1, Dlgs 471/1997: il cessionario/committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro																								
Applicazione del reverse charge da parte del cessionario o committente in assenza dei requisiti prescritti per la sua applicazione	Art. 6, comma 9-bis.2, Dlgs 471/1997: il cedente o prestatore è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro																								
Mancata iscrizione al Vies	Art. 11, Dlgs 471/1997: sanzione da 250 a 2.000 euro																								

3. TRANSIZIONE 4.0: LE PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO AL 2022

Argomento	Descrizione																			
Transizione 4.0 Credito di imposta valido per il triennio 2023-2025	<p>Nel 2023, rispetto al 2022, diminuiscono i vantaggi per chi acquista macchinari, questo perché vengono gradualmente diminuite sia le percentuali del costo del bene, che va a credito di imposta, sia il massimale degli investimenti ammissibile per singolo periodo di tempo. Sono riassunti nella tabella che segue.</p>																			
	CREDITO D'IMPOSTA 2023- 2025 PER BENI MATERIALI																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Periodo di consegna della macchina</i></th> <th style="text-align: center;"><i>% credito di imposta massimo</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Quota di investimenti per anno</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)</td> <td style="text-align: center;">40% del costo del bene</td> <td style="text-align: center;">Fino a 2,5 milioni (€)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)</td> <td style="text-align: center;">20% del costo del bene</td> <td style="text-align: center;">Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)</td> <td style="text-align: center;">10% del costo del bene</td> <td style="text-align: center;">Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;"><u>Dal 01/01/2023 - 31/12/2025</u> <u>(o 30/06/2026</u> con acconto 20% pagato entro 31/12/2025)</td> <td style="text-align: center;">20% del costo del bene</td> <td style="text-align: center;">Fino a 2,5 milioni (€)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10% del costo del bene</td> <td style="text-align: center;">Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5% del costo del bene</td> <td style="text-align: center;">Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Periodo di consegna della macchina</i>	<i>% credito di imposta massimo</i>	<i>Quota di investimenti per anno</i>	01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)	40% del costo del bene	Fino a 2,5 milioni (€)	01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)	20% del costo del bene	Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)	01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)	10% del costo del bene	Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)	<u>Dal 01/01/2023 - 31/12/2025</u> <u>(o 30/06/2026</u> con acconto 20% pagato entro 31/12/2025)	20% del costo del bene	Fino a 2,5 milioni (€)	10% del costo del bene	Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)	5% del costo del bene	Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)
	<i>Periodo di consegna della macchina</i>	<i>% credito di imposta massimo</i>	<i>Quota di investimenti per anno</i>																	
	01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)	40% del costo del bene	Fino a 2,5 milioni (€)																	
	01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)	20% del costo del bene	Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)																	
	01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022)	10% del costo del bene	Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)																	
	<u>Dal 01/01/2023 - 31/12/2025</u> <u>(o 30/06/2026</u> con acconto 20% pagato entro 31/12/2025)	20% del costo del bene	Fino a 2,5 milioni (€)																	
		10% del costo del bene	Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)																	
		5% del costo del bene	Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)																	
<p>Il credito d'imposta per investimenti in beni materiali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.</p>																				
CREDITO D'IMPOSTA 2023- 2025 PER BENI IMMATERIALI																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Periodo di consegna dei beni immateriali</i></th> <th style="text-align: center;"><i>% credito di imposta massimo</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Quota di investimenti per anno</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Dal 26/11/2020 Fino al 31/12/2023</td> <td style="text-align: center;">20% del costo</td> <td style="text-align: center;">1 milione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024</td> <td style="text-align: center;">15% del costo</td> <td style="text-align: center;">1 milione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025</td> <td style="text-align: center;">10% del costo</td> <td style="text-align: center;">1 milione</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Periodo di consegna dei beni immateriali</i>	<i>% credito di imposta massimo</i>	<i>Quota di investimenti per anno</i>	Dal 26/11/2020 Fino al 31/12/2023	20% del costo	1 milione	Dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024	15% del costo	1 milione	Dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025	10% del costo	1 milione								
<i>Periodo di consegna dei beni immateriali</i>	<i>% credito di imposta massimo</i>	<i>Quota di investimenti per anno</i>																		
Dal 26/11/2020 Fino al 31/12/2023	20% del costo	1 milione																		
Dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024	15% del costo	1 milione																		
Dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025	10% del costo	1 milione																		
<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.</p>																				
<p>Le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la seguente frase: “I beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.”</p>																				

Argomento	Descrizione
	<p>Pertanto, L'impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, oppure deve emettere l'ordine di acquisto e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2025.</p> <p>Deve poi mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2026.</p>

4. BONUS PUBBLICITA': CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI SULLA STAMPA

Argomento	Descrizione
<p>Bonus Pubblicità: a chi spetta e come fare richiesta</p>	<p>Il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.</p> <p>Il credito d'imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all'anno.</p> <p>Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari" di cui all'art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2023, inviando la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata:</p> <p><i>"Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).</i></p> <p>In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", verrà pubblicato sul sito Dipartimento per l'Informazione, un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.</p> <p>Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la "Comunicazione per l'accesso", dovranno poi inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.</p> <p>Successivamente sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.</p> <p>Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "6900".</p>

3. BONUS EDILIZI: COMUNICAZIONE PROROGATA AL 31 MARZO 2023

Argomento	Descrizione
Bonus Edilizi Comunicazione di opzione prorogata al 31/03/2023	<p>Viene differito dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute per gli interventi "edilizi" nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021</p> <p>La proroga al 31 marzo 2023 riguarda le spese richiamate sia nel caso si riferiscano a interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, sia se sono effettuati sulle parti comuni degli edifici.</p>

Allegati:

- Circolare 2/E 2023 – Regolarizzazione errori formali
- Modello di Comunicazione – Bonus energia
- Modello di Comunicazione – Bonus edilizi
- Modello di Comunicazione – Bonus pubblicità

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet **www.saccopartners.it** che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)